



0045016-11/12/2019-SCCLA-PCGEPRE-I



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante disciplina del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'articolo 1, commi 586 e 586-bis;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, e in particolare l'articolo 19;

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 23-ter, comma 2, concernente disposizioni in materia di trattamenti economici;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante modalità applicative degli obblighi di trasparenza in Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e, in particolare, l'articolo 13, che fissa, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in euro 240.000,00 annui lordi il limite massimo retributivo del personale pubblico e delle società partecipate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, recante criteri e modalità per l'individuazione del Responsabile della protezione dei dati personal, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016;

CONSIDERATO che l'Italia eserciterà dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 la presidenza del G20;

VALUTATA, pertanto, la necessità di istituire meccanismi di efficace e tempestivo coordinamento degli aspetti organizzativi e logistici connessi con la suddetta presidenza;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO dell'eccezionale rilevanza in termini di rappresentanza internazionale del Paese derivante dall'organizzazione della Presidenza italiana del G20 e della conseguente esigenza di assicurare un livello di accoglienza delle delegazioni estere ufficiali rispondenti alle prassi consolidate di cortesia istituzionale;

CONSIDERATO che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio 2019 sono stati assegnati sul capitolo 2157 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ("somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Delegazione per la presidenza italiana del G20") 2 milioni per l'anno 2019, 10 milioni per l'anno 2020, 26 milioni per l'anno 2021 e 1 milione per l'anno 2022;

CONSIDERATO che sugli stanziamenti del suddetto capitolo 2157 gravano altresì gli oneri derivanti dall'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze incaricato dell'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario;

DI CONCERTO con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della Delegazione per la presidenza italiana del G20)

1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la "Delegazione per la presidenza italiana del G20" (di seguito, la "Delegazione"). La Delegazione opera fino alla conclusione delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Resta ferma l'attribuzione delle funzioni di Sherpa al Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 2

(Contingente di personale e trattamento economico)

1. Alla Delegazione è preposto un funzionario diplomatico di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e collocato fuori ruolo nell'ambito del contingente di cui all'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

gennaio 1967, n. 18. Il Capo Delegazione mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Allo stesso è corrisposto, altresì, un trattamento accessorio definito con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori di uffici interni alle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite dell'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Oltre al coordinatore di cui al precedente comma 1, alla Delegazione sono assegnati:

- a) un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere d'ambasciata con funzioni di vice Capo Delegazione, nominato dal Capo Delegazione e collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il Vice Capo Delegazione mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Allo stesso è corrisposto, altresì, un trattamento accessorio non superiore a quello massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite dell'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre amministrazioni centrali dello Stato, nominato dal Capo Delegazione. Allo stesso è attribuita, inoltre, con contratto individuale stipulato con il Capo Delegazione, un trattamento economico accessorio non superiore all'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora non appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dirigente è in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il trattamento economico fondamentale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. La Delegazione può disporre, altresì, di un massimo di dieci unità di personale di qualifica non dirigenziale di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocati in posizione di comando o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter e 5-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il trattamento economico fondamentale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Per le esigenze della Delegazione possono essere nominati fino a un massimo di cinque esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per un importo pro capite non superiore a euro 60.000.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5. In aggiunta agli esperti di cui al comma 4, la Delegazione può avvalersi anche di ulteriore personale non appartenente alla pubblica amministrazione nel limite di spesa di euro 40.000 per l'anno 2019, euro 461.000 per l'anno 2020, euro 1.732.000 per l'anno 2021 ed euro 40.000 per l'anno 2022.

Articolo 3

(Gestione amministrativo-contabile)

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, alla gestione amministrativa e contabile della Delegazione, ivi compresa quella del personale in essa operante, si applica quanto previsto per le strutture ordinariamente costituite ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 9, commi 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri può erogare le somme occorrenti per gli adempimenti di cui all'articolo 1 mediante emissione di ordini di accreditamento, a favore del Capo Delegazione, che opera, in tal caso, quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è trasmesso, nei termini previsti dalla vigente disciplina di riferimento, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Successivamente alla chiusura delle attività della delegazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, sentita l'amministrazione di appartenenza, di personale già assegnato alla Delegazione stessa, per lo svolgimento degli eventuali adempimenti residuali relativi a tale gestione. Alla copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio del personale appartenente ad altre amministrazioni si provvede attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013 e successive modificazioni, il Capo Delegazione svolge direttamente le funzioni di responsabile per la trasparenza e di responsabile per la prevenzione della corruzione.
6. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, il Capo Delegazione è autonomo titolare del trattamento dei dati personali e provvede in via autonoma a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, tra i quali la designazione di un proprio responsabile per la protezione dei dati personali.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

7. L'accoglienza delle delegazioni estere, ivi comprese quelle coinvolte in riunioni preparatorie, è assicurata dal Capo Delegazione, tenuto conto delle prassi in uso nell'ambito di formati internazionali di livello comparabile. Le spese sono rendicontate sulla base delle relative fatture.

Articolo 4

(Collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Nell'ambito delle proprie competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicura alla Delegazione il supporto delle proprie articolazioni centrali e della rete all'estero.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mette a disposizione propri locali da adibire ad uffici della Delegazione di cui all'articolo 1.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quelli previsti al comma 2, si provvede nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 trasferite sui pertinenti capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Agli oneri derivanti dai contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze per il potenziamento delle attività a supporto dei negoziati europei ed internazionali nell'ambito della presidenza italiana del G20 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, li **26 NOV. 2019**

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETERATO GENERALE
UFFICIO DEL FIANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 3810
Roma, 9/12/19
IL REVISORE

Dr. Di Modugno

IL DIRIGENTE

